



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 03.08.2023**

DECRETO

N. 201

IN DATA 30-12-2025

OGGETTO: ACCORDO CON FEDERFARMA MOLISE PER LA DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI DEL PHT AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2001, N. 405 – PROROGA.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore del Servizio SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO. PROTESICA. INTEGRATIVA. CURE ALL'ESTERO. INDENNIZZI. REGISTRO BLSD	DOTT.SSA LOLITA GALLO
Il Direttore Generale per la Salute	DOTT.SSA LOLITA GALLO

**IL COMMISSARIO AD ACTA
AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA**

RICHIAMATA la delibera adottata in data 3 agosto 2023 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con la quale:

- l'Avv. Marco Bonamico è stato nominato quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e ss.mm.ii.;
- il dott. Ulisse di Giacomo è stato nominato quale subcommissario unico per l'attuazione del Piano di rientro con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale sia con riferimento agli aspetti economico-patrimoniali, finanziari che assistenziali;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.2470/2013 che ha, tra l'altro, delineato i poteri del Commissario ad acta che agisce quale "organo decentrato dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali" (pag.11 della sentenza); qualificato i provvedimenti del Commissario ad acta quali "ordinanze emergenziali statali in deroga" ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro" (pag.11 della sentenza); interpretato l'art.2, comma 83, della L.n.191/2009 e l'art.1, comma 796, lett. b) della L. n. 296/2006, quali norme che "fonda(no) potestà tanto ampie, quanto vincolate per l'esatta esecuzione, da parte dei Commissari statali, dei piani di rientro, le cui determinazioni implicano effetti di variazioni di atti già a suo tempo adottati dalle regioni commissariate. Da ciò discende, per un verso, che l'esercizio di siffatte potestà commissariali configura l'ipotesi delle ordinanze libere extra ordinem e, per altro e correlato verso, esse non soggiacciono, affinché sia garantita la loro efficace immediatezza ed urgenza, alle regole di contraddittorio procedimentale, come d'altronde accade per ogni ordinanza contingibile" (pagg.11-12 della sentenza);

VISTI:

- l'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, in base al quale per le regioni già sottoposte a Piano di rientro, e già commissariate alla data di entrata in vigore della medesima legge, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di rientro secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;
- l'articolo 2, comma 88-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, che dispone: "Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione, riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione statale vigente";

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la Salute per gli anni 2019- 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTA la Legge Regionale n. 9 del 1° aprile 2005, n. 9, "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 23 marzo 2010 e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 405 del 16 novembre 2001, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", che all'art. 8, lettera a), prevede che le Regioni hanno la facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per "consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione";

VISTA la legge 16 novembre 2001, n. 405, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera a), che consente alle Regioni di stipulare accordi con le farmacie convenzionate pubbliche e private per la distribuzione dei medicinali che richiedono controllo ricorrente del paziente;

VISTI, poi,

- il DCA n. 41 del 22 dicembre 2022, di approvazione dello schema di Accordo con Federfarma Molise per la distribuzione dei farmaci del PHT;
- il DCA n. 62 del 27 dicembre 2023, di proroga dell'Accordo con Federfarma Molise fino al 31 dicembre 2024;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Commissario ad Acta n. 189 del 18 dicembre 2024, che ha approvato lo schema di Accordo con Federfarma Molise per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01”;

CONSIDERATO che in data 6 marzo 2025 è stato sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private, la cui applicazione richiede, a livello regionale, l'adozione del relativo Accordo Integrativo Regionale (AIR) che regolamenti, anche la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a);

DATO ATTO che, nelle more dell'adozione dell'AIR regionale, è necessario assicurare agli assistiti la continuità dei servizi in ordine alla distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della legge n. 405/01 - art. 8, comma 1, lettera a), e dei farmaci individuati da provvedimenti regionali – ex art. 4, comma 3, lett. c) della legge n. 405/01;

VISTA la nota (cfr. prot.RM n. 181910/2025) con la quale Federfarma Molise richiede una proroga dell'accordo riguardante la distribuzione per conto;

RITENUTO quindi di prorogare l'efficacia dell'Accordo con Federfarma Molise approvato con il DCA n. 41 del 22 dicembre 2022, fino alla definizione e formale adozione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) attuativo dell'ACN 6 marzo 2025, confermando integralmente i contenuti, le condizioni, gli obblighi e le modalità operative previste dell'Accordo con Federfarma Molise e, comunque, non oltre il termine massimo del 31/12/2026;

DATO ATTO che l'oggetto del presente decreto rientra nell'ambito del mandato commissariale, rispondendo all'obiettivo di cui al punto “i. Adozione delle iniziative volte a garantire la puntuale ed appropriata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale”, di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023;

Su conforme proposta del Direttore del competente Servizio, con il parere favorevole del Direttore Generale per la Salute e di intesa con il Sub Commissario ad Acta, come risultante dalle sottoscrizioni apposte sul presente provvedimento;

DECRETA

ARTICOLO 1

È prorogata l'efficacia dell'Accordo con Federfarma Molise approvato con il DCA n. 41 del 22 dicembre 2022 per la distribuzione diretta dei farmaci del PHT ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 405/2001, nelle more dell'adozione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale per le Farmacie pubbliche e private sottoscritto in data 6 marzo 2025.

ARTICOLO 2

La proroga dell'Accordo con Federfarma Molise, approvato con il DCA n. 41 del 22 dicembre 2022 ha efficacia fino alla formale adozione dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) e, comunque, non oltre il termine del 31/12/2026.

ARTICOLO 3

Il presente atto sarà trasmesso a cura della Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale del Molise, a Federfarma Molise, al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sul BURM

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
ULISSE DI GIACOMO**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
MARCO BONAMICO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

